Inizio modulo

Fine modulo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G PACE MILANO - 25/01/2013 - *Num.Reg.Ord.* 65 *del* 2013  *(Gazzetta Ufficiale* *num.* 15 *del.* 10/04/2013 *)*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Oggetto:* | [Legge 21/11/1991 num. 374 art. 10 com. 1](javascript:void(0);) |  | |  | [Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 2](javascript:void(0);) |  |   Ordinanza del 25 gennaio 2013 emessa dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Vorwerk Folletto S.a.s..   Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo  del giudice di pace di astenersi quando sussistono "gravi ragioni  di convenienza" e quindi anche quando abbia un personale interesse  collegato con il sistema di retribuzione fondato sul "cottimo" -  Violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata  del processo -  Auspicio che la Corte costituzionale proceda  all'autorimessione della questione di costituzionalità della norma  (art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991) che prevede la  retribuzione a cottimo del giudice di pace relativamente ai decreti  ingiuntivi.  - Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 10, comma 1; cod. proc. civ.,  art. 51, comma secondo.  - Costituzione, artt. 3 e 111.  (GU n. 15 del 10.04.2013 )     IL GIUDICE DI PACE       Sul ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di € 1.032,91 proposto dalla Società WORWERK FOLLETTO s.a.s. di Vorwerk Management s.r.l., con sede in Milano, via Ludovico di Breme 33, in persona del Consigliere della Vorwerk Management s.r.l. dott. Marziano Calzari, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Venezia 61, presso lo studio dell'Avv. Ivana Scaglia che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in atti Notaio dott.ssa Monica Zara,   Contro Sorrentino Domenico, residente in Briatico Paradisoni (VV), via Dante 3,   Ha pronunciato la seguente ordinanza.   Questo giudice, per le considerazioni che seguono, ritiene che la decisione sul presente ricorso debba essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale concernente il dovere del giudice ad astenersi perché, obiettivamente, questo giudice ha un interesse personale, quanto meno indiretto, connesso al ricorso e perché non sussistono le condizioni che possano garantire al giudice di essere obiettivo ed imparziale e/o di apparire obiettivo e imparziale.    Fatto e diritto       La Società ricorrente Worwerk Folletto s.a.s. vende ratealmente su tutto il territorio nazionale beni di uso molto comune (piccoli elettrodomestici) e, mensilmente, presenta all'Ufficio del giudice di Pace di Milano (città ove ha la sua sede) circa duemila ricorsi per altrettanti decreti ingiuntivi nei confronti di debitori, quasi tutti "consumatori" e quasi tutti residenti in Comuni non compresi nel circondario di Milano.   Gli anzidetti ricorsi, secondo l'orientamento di alcuni giudici, dovrebbero essere rigettati per incompetenza territoriale del giudice adito perché per le  controversie tra "professionista" e "consumatore", in base alla legge (art. 33, comma 1, lett. u), D.L.vo n. 206/2005) e alla consolidata giurisprudenza (Corte di cassazione SS.UU. Ord. 14669/03; Sez. I, Ord. n. 20718/09), competente in via esclusiva è il giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio.   A tale conclusione, secondo l'anzidetto orientamento, non si può non pervenire dopo la Sentenza con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la disposizione di cui all'art. 637 cod. proc. civ., con un'interpretazione rispettosa dei principi costituzionali, impone sempre la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale e non solo nei casi di incompetenza territoriale inderogabile (Sent. n. 410/05).   La  qualifica di "consumatore" dei debitori della Società ricorrente - come nel caso oggetto del presente ricorso - risulta in modo assolutamente certo dallo stesso contratto stipulato tra le parti e prodotto dalla ricorrente a sostegno della sua domanda e sul quale nello spazio riservato a "privati-consumatori", è riportato il numero di codice fiscale dell'acquirente (mentre nello spazio riservato a imprenditori-società non è stato riportato alcun numero di partita Iva).   I ricorsi della anzidetta Società, con alcune eccezioni, invece di essere rigettati per incompetenza territoriale, dalla maggior parte dei giudici addetti a questo Ufficio vengono accolti.   Le   decisioni di  accoglimento potrebbero avere diverse motivazioni, tutte opinabili, ma  probabilmente non banali, considerata la lunga esperienza professionale di quasi tutti i giudici di pace. Di certo, però, se  i  ricorsi proposti dall'anzidetta Società venissero rigettati i  giudici di pace di Milano "perderebbero" - sia pure complessivamente e non singolarmente e al lordo delle ritenute fiscali - circa ventimila euro al mese.   Gli avvocati della anzidetta Società - è facile prevederlo - prenderebbero atto dell'impossibilità di ottenere dall'Ufficio giudiziario, per loro più comodo, i relativi decreti ingiuntivi e presenterebbero i loro ricorsi ad altri Uffici giudiziari.   I giudici di pace di Milano, quindi, essendo retribuiti a cottimo (un certo compenso per ogni ricorso), obiettivamente, hanno un personale interesse a  "non perdere" i  ricorsi della anzidetta Società che, di  certo, perderebbero se  si dichiarassero territorialmente "incompetenti".   L'intereresse, quanto meno "discutibile"dei giudici di pace di Milano, - è doveroso evidenziarlo - è in contrasto con l'analogo interesse dei giudici di pace di altri Uffici che invece potrebbero "rivendicare" - a torto o  a ragione -  la loro competenza, nel rispetto del foro del consumatore, a decidere i ricorsi (quasi tutti i ricorsi) della anzidetta Società.   Tuttavia, paradossalmente, anche il rigetto dei ricorsi per incompetenza territoriale da parte di alcuni giudici di pace può provocare anomali effetti, distorsivi della giurisdizione, perché i ricorsi rigettati possono (e probabilmente vengono) legittimamente ripresentati (art. 640, comma 3, cod. proc. civ.) nella quasi certezza dell'assegnazione ad un "diverso" giudice, con conseguente incremento del "volume di affari" dell'Ufficio e delle indennità dei giudici ad esso addetti.   I giudici, tutti i giudici (compresi i giudici di pace), debbono non solo essere ma anche apparire obiettivi ed imparziali ed ovviamente non possono, quanto meno, apparire obiettivi ed imparziali quando, come nel caso in esame, sia che il ricorso venga accolto sia che venga rigettato, hanno un personale interesse di natura economica ad evitare un calo e/o a  favorire un incremento del "volume di affari" dell'Ufficio.   Anche questo giudice, obiettivamente, ha un personale interesse collegato all'accoglimento o al rigetto del presente ricorso e, secondo l'interpretazione finora prevalente della normativa vigente (art. 51, comma 2, cod. proc. civ.), ma modestamente non condivisa da questo giudice, potrebbe chiedere al Coordinatore l'autorizzazione ad astenersi, adducendo "gravi ragioni di convenienza".   Recentemente, però, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con una pronuncia assolutamente innovativa ha stabilito che "l'obbligo di astensione del magistrato, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per effetto dell'art. 323 cod. pen., in tutti i  casi nei quali ricorra un interesse, anche di natura non patrimoniale, proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto, e che, pertanto, in tal caso, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza ex art. 51 cod. proc. civ. deve ritenersi abrogata per incompatibilità e   sostituita dal corrispondente obbligo." (Cass. n. 19704 del 13 novembre 2012).   La Corte di cassazione, in particolare, ha precisato che "la situazione di interesse proprio o  di un prossimo congiunto, che obbliga all'astensione, si configura ogni qual volta il pubblico ufficiale, e, per quanto qui interessa il giudice, si trovi in una situazione oggettiva potenzialmente idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, a  minare le condizioni di imparzialità in relazione all'esercizio della sua funzione, ponendo in conflitto, anche solo potenziale, l'interesse pubblico generale alla legalità con l'interesse proprio o dei prossimi congiunti.".   Quindi, seguendo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione, questo giudice avrebbe il dovere di astenersi e  non la semplice facoltà di astenersi.   Per i giudici di pace, però, a  parere di questo giudice, l'astensione è regolata in modo diverso rispetto alla disciplina applicabile ai magistrati ordinari (rectius professionali). Per i giudici di pace esiste una norma speciale - art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 - (prevalente su una norma di carattere generale), la quale, pur affermando che "Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è  tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari" aggiunge che (il giudice di pace) ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile (e quindi non soltanto nei casi di cui al comma 1 ma anche nei casi di cui al comma 2 del citato art. 51 "gravi ragioni di convenienza") in ogni caso in cui abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.".   Il giudice di pace, pertanto - a parere di questo giudice - anche a prescindere dal recente orientamento della Corte di Cassazione, con riferimento all'art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 e  alle "gravi ragioni di convenienza", ha sempre il dovere di astenersi.   Questo giudice - nella presente fattispecie - potrebbe limitarsi a dichiarare di doversi astenere ma, ritenendo le norme concernenti l'astensione del giudice di  pace di  dubbia legittimità costituzionale, ritiene doveroso sottoporre la questione al giudizio della Corte costituzionale.   L'indipendenza e l'imparzialità del giudice -  sempre ritenute essenziali per l'esercizio di qualsiasi funzione giurisdizionale - con la Legge costituzionale 23 novembre 1992, n. 2, sono state anche formalmente e solennemente riaffermate e al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione è previsto che "Ogni processo deve svolgersi ... davanti ad un giudice terzo ed imparziale".   Il giudice, un qualsiasi giudice e quindi anche un giudice di pace - in base a quanto prevede la Costituzione ed insegna la Corte costituzionale - deve non solo essere obiettivo ed imparziale, ma deve anche apparire o poter apparire obiettivo ed imparziale.   La Corte costituzionale, in una Sua non recente Sentenza, dalla quale non si è mai discostata, ha affermato che "Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere, e deve esigersi che la legge garantisca l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a  tutelare l'obiettività della decisione" (Sent. n. 60/1969).   Invece, per i giudici di pace la legge prevede un sistema retributivo fondato sul "cottimo" (un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo o  per ogni ricorso deciso) che, anche se non nuoce ai giudici, nuoce all'obiettività della decisione e alla credibilità della giustizia.   La retribuzione a cottimo, indubbiamente ha il pregio, ma al tempo stesso il difetto (di gran lunga più rilevante del pregio), di far sorgere un interesse personale (incompatibile con la funzione giurisdizionale) non solo a decidere nel minor tempo possibile il maggior numero di cause o di procedimenti ma anche a  "favorire" l'incremento delle cause.   I giudici retribuiti a cottimo, obiettivamente, sono condizionati nelle loro decisioni ed emettono provvedimenti che ad almeno una delle parti, non di rado, possono apparire "inquinati" da interessi personali.   Non può peraltro escludersi che alcuni giudici, probabilmente pochi, per non apparire "interessati", possano emettere o  emettano provvedimenti in contrasto con il loro personale interesse ma che non emetterebbero se non fossero retribuiti a cottimo. Ma anche in tal caso i provvedimenti emessi sono o sarebbero "viziati"...   Sulla retribuzione a cottimo per i giudici di pace, alcuni anni fa (25 ottobre 2005), alcuni membri del Consiglio superiore della Magistratura - aderenti al Movimento per la Giustizia -  hanno lanciato un allarme: "Gli effetti anomali del sistema di retribuzione (prevalentemente a <<cottimo>>) dei giudici di pace costituiscono costante e  prevalente causale dei rilievi deontologici che interessano i magistrati onorari, di cui il plenum è  giudice disciplinare. Nonostante il limite previsto di recente per le indennità dei giudici di pace (72.000 euro annui), continuano a pervenire segnalazioni di condotte finalizzate ad incrementare l'utile economico attraverso autentiche distorsioni della giurisdizione. Si tratta di condotte che ... imporrebbero una seria revisione normativa delle modalità di compenso delle attività della magistratura di pace.".   Non  risulta, o  almeno non risulta allo scrivente, che la situazione sia cambiata in meglio o che gli aderenti al Movimento per la Giustizia abbiano cambiato opinione.   Alcuni giudici ordinari (sia pure onorari) e  alcuni giudici tributari, ritenendo la retribuzione a  cottimo incompatibile con l'esercizio di una qualsiasi funzione giurisdizionale, hanno già richiamato l'attenzione della Corte costituzionale sulle norme che prevedono tale sistema retributivo ma la Corte non si è  mai pronunciata nel merito per mancanza di "rilevanza" nei giudizi a quibus della relativa questione.   Sarebbe auspicabile, però, a parere di questo giudice, che la Corte si pronunziasse per rimuovere una situazione da molti ritenuta abnorme, ma, ovviamente, debbono sussistere i presupposti perche la Corte possa e debba pronunziarsi.   Nel caso oggetto d'esame, in base a quanto il Giudice delle leggi ha affermato in una Sua non recente Sentenza, forse però sussistono i presupposti perché la Corte sollevi d'ufficio davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la retribuzione a cottimo per i  giudici di pace, quanto meno, in particolare dell'art. 11, comma 3-bis, -  concernente i  decreti ingiuntivi - L. 21 novembre 1991, n. 374.   In passato la Corte costituzionale ha affermato infatti che "La Corte può sollevare davanti a se stessa in via incidentale una questione di legittimità Costituzionale solo allorché dubiti dell'incostituzionalità di una norma, diversa da quelle impugnata, ma che essa è chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata proposta: in altri termini, deve trattarsi di norma che si  presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e  come strumentale rispetto alla emananda decisione" (Sent. n. 122/76).   L'art. 11, comma 3-bis, della L. n. 374/91 prevede che al giudice di pace "In materia civile è corrisposta altresì una indennità di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.".   Quindi nel decidere il presente ricorso, per quanto sopra esposto, questo giudice, obiettivamente, non può essere o  quanto meno non può apparire obiettivo e "imparziale".   La norma di cui all'art. 11, comma 3-bis, della L. n. 374/91, a parere dello scrivente, è costituzionalmente illegittima (o quanto meno è di dubbia legittimità costituzionale) in relazione ad alcuni principi costituzionali (art. 3 - ragionevolezza; art. 97 -  buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione; art. 111, comma 2, giusto processo e imparzialità del giudice) ma, ovviamente, non è una norma applicabile nel presente giudizio e  quindi non può incidere almeno in modo diretto sulla decisione. Tuttavia - come ha riconosciuto la stessa Avvocatura dello Stato intervenuta in un recente giudizio di legittimità costituzionale concernente il "cottimo" - la citata norma può incidere (solo!) "sulla serenità di giudizio del giudicante".   Questo giudice non intende sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla norma che regola il trattamento economico del giudice di pace, certo di  una pronuncia di inammissibilità per "irrilevanza", ma auspica che la  Corte costituzionale voglia farlo.   Una pronuncia di illegittimità della norma che prevede il cottimo risolverebbe implicitamente ogni questione concernente il dovere del giudice ad astenersi perché farebbe venir meno ogni suo interesse personale.   Questo giudice, dovendo e  volendo non solo essere ma anche apparire obiettivo e imparziale, ma non potendo essere e/o non potendo apparire obiettivo e imparziale, dovrebbe astenersi, ma la sua dichiarazione di astensione non sarebbe "risolutiva" e  comunque le norme concernente l'astensione del giudice di pace sono di "dubbia" legittimità costituzionale per mancanza di razionalità perché - se correttamente osservate -  potrebbero provocare la paralisi della giurisdizione del giudice di pace.   Questo giudice ritiene di dover sottoporre quindi al giudizio della Corte costituzionale l'art. 10, comma 1, della L. 374/1991 e l'art. 51, comma 2, cod. proc. civ. -  nella parte in cui detti articoli prevedono che il giudice - anche quando ha un interesse personale collegato con il sistema retributivo (cottimo), deve astenersi in relazione all'art. 3 (ragionevolezza) e  all'art. 111, (ragionevole durata del processo) della Costituzione.   La Corte costituzionale si è già pronunciata su una questione analoga concernente l'astensione del giudice (Ord. n. 123/99), ma i nuovi e diversi argomenti addotti con la presente Ordinanza (in particolare il collegamento dell'astensione con il  sistema retributivo fondato sul cottimo), a parere del remittente, meritano un riesame dell'art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 e dell'art. 51, comma 2, cod. proc. civ. e un primo esame dell'art. 11 della L. n. 374/91.   L'abolizione del cottimo limitatamente ai decreti ingiuntivi (art. 11, comma 3-bis, L. n. 374/91) per effetto dell'auspicata pronuncia della Corte costituzionale comporterebbe una diminuzione, anche se limitata, della spesa pubblica e  non provocherebbe -  è opportuno evidenziarlo - la paralisi degli Uffici del giudice di pace perché i compensi concernenti i  decreti ingiuntivi costituiscono soltanto una parte e neanche quella più rilevante dei compensi dei giudici di pace.   Trattasi di questione, per quanto esposto, "non manifestamente infondata" ed anche "rilevante" ai fini della decisione del presente ricorso.   Se il citato art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 e  il citato art. 51, comma 2, cod. proc. civ. - dei quali, a  parere di questo giudice, non può darsi una diversa interpretazione -  dovessero essere costituzionalmente legittimi questo giudice dovrebbe astenersi.   Invece se l'art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 e  l'art. 51, comma 2, cod. proc. civ. fossero costituzionalmente illegittimi questo giudice non potrebbe astenersi e  dovrebbe pronunciarsi sul decreto con una decisione di accoglimento o  con una decisione di rigetto.    P.Q.M.       Visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87;   Dichiara, d'ufficio, <<non manifestamente infondata>> e <<rilevante>> per quanto in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della L. 21 novembre 1991, 374 e dell'art. 51, comma 2, cod. proc. civ. -  nella parte in cui detti articoli prevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono "gravi ragioni di convenienza" e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice -  in relazione all'art. 3 (ragionevolezza) e all'art. 111 (ragionevole durata del processo) della Costituzione.   Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.   Dispone che la presente ordinanza sia notificata a  cura della Cancelleria alla parte ricorrente nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.    Milano, 25 gennaio 2013    Il Giudice di Pace: Piscitello   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Riferimenti normativi:* | [Costituzione art. 3](javascript:void(0);) |  | |  | [Costituzione art. 111](javascript:void(0);) |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Inizio modulo   |  |  | | --- | --- | | Ordinanza  **242/2013** | | | Giudizio |  | | **Presidente *SILVESTRI* - Redattore *CAROSI*** | | | Camera di Consiglio del **25/09/2013**    Decisione  del **09/10/2013** | | | Deposito del **17/10/2013**   Pubblicazione in G. U. | | | Norme impugnate: | Art. 10, c. 1°, della legge 21/11/1991, n. 374; art. 51, c. 2°, del codice di procedura civile. | | Massime: |  | | Atti decisi: | **ord. 65/2013** |  |  | | --- | | ORDINANZA N. 242  ANNO 2013    REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  LA CORTE COSTITUZIONALE  composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,    ha pronunciato la seguente  ORDINANZA  nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso, nel procedimento instaurato dalla Vorwerk Folletto s.a.s., dal Giudice di pace di Milano con ordinanza del 25 gennaio 2013, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2013.  Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.    Ritenuto che con ordinanza depositata il 25 gennaio 2013 il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma (rectius: secondo comma, secondo periodo), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono «gravi ragioni di convenienza» e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice correlato al regime di trattamento economico fondato sul “cottimo”, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni decreto ingiuntivo emesso a norma dell’art. 641 cod. proc. civ. o per ogni domanda d’ingiunzione rigettata con provvedimento motivato;  che il rimettente – adito con ricorso per decreto ingiuntivo da una società, con sede in Milano, che vende a rate, in tutto il territorio nazionale, beni (piccoli elettrodomestici) di uso molto comune – sostiene di poter rilevare d’ufficio la propria incompetenza e respingere il ricorso – per essere competente, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera u), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’ingiunto, trattandosi di controversia tra professionista e consumatore, nella fattispecie residente in Calabria – ovvero accoglierlo, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente nell’ufficio di appartenenza;  che, secondo il giudice a quo, entrambe le decisioni sarebbero in grado di incidere sul «volume d’affari» di detto ufficio in ragione dell’elevato numero di ricorsi per decreto ingiuntivo proposti mensilmente dalla società ricorrente;  che, a suo avviso, ciò farebbe sorgere nel giudicante un obiettivo interesse personale «ad evitare un calo e/o a favorire un incremento del “volume di affari” dell’Ufficio», considerato quanto previsto dall’art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991, secondo cui «In materia civile è corrisposta altresì una indennità di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l’indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato»;  che, pertanto, il rimettente sostiene che, secondo l’interpretazione che assume essere prevalente, potrebbe chiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi ai sensi dell’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ.;  che, tuttavia, il giudice a quo afferma di non condividere detta interpretazione, ritenendo che la situazione in cui versa integri un caso di astensione obbligatoria e non facoltativa;  che a tale conclusione giunge sia alla stregua della sentenza della Corte di cassazione - sezioni unite 13 novembre 2012, n. 19704 – secondo cui, in tutti i casi nei quali il giudice versi in una situazione oggettiva di conflitto d’interessi potenzialmente idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a minare la condizione d’imparzialità in relazione all’esercizio della sua funzione, la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza di cui all’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi abrogata per incompatibilità con l’art. 323 del codice penale (come sostituito dall’art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, recante «Modifica dell’art. 323 del codice penale, in materia di abuso d’ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale») e sostituita dal corrispondente obbligo – sia, a prescindere da essa, in ragione del particolare regime di astensione previsto per il giudice di pace dall’art. 10 della legge n. 374 del 1991, che avrebbe inteso sancire il dovere di astenersi anche quando sussistono le «gravi ragioni di convenienza» di cui alla disposizione del codice di rito;  che, pertanto, il giudice a quo ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, della legge n. 374 del 1991 e 51, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono «gravi ragioni di convenienza» e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice correlato al regime di trattamento economico fondato sul “cottimo”;  che, dichiarandosi consapevole del difetto di rilevanza di una questione di legittimità costituzionale della norma sul trattamento economico dei giudici di pace, il rimettente precisa che non intende sollevarla, pur sollecitando questa Corte ad esercitare con riferimento ad essa il potere di autorimessione in quanto contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e del giusto processo ed imparzialità del giudice (art. 111 Cost.);  che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione effettivamente proposta, l’art. 10, comma 1, della legge n. 374 del 1991 e l’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. – nella parte censurata – sarebbero irrazionali, perché, se correttamente applicati, provocherebbero «la paralisi della giurisdizione del giudice di pace» e da ciò deriverebbe la violazione dell’art. 3 Cost. (espressivo del canone di ragionevolezza) e dell’art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost. (che prevede la ragionevole durata del processo);  che ad avviso del rimettente la questione sarebbe rilevante in quanto le norme censurate gli imporrebbero di astenersi mentre, ove dichiarate costituzionalmente illegittime, gli consentirebbero di decidere, rigettando il ricorso per ragioni di rito o accogliendolo nel merito.  Considerato che il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma (rectius: secondo comma, secondo periodo), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla luce dell’interpretazione propugnata dal rimettente e diversa da quella che assume essere prevalente, prevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono «gravi ragioni di convenienza» e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice correlato al regime di trattamento economico fondato sul “cottimo”, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni decreto ingiuntivo emesso a norma dell’art. 641 cod. proc. civ. o per ogni domanda d’ingiunzione rigettata con provvedimento motivato;  che il combinato disposto degli artt. 10, comma 1, della legge n. 374 del 1991 e 51, secondo comma, cod. proc. civ. – nella parte censurata – sarebbe irrazionale, perché, se correttamente applicato, provocherebbe «la paralisi della giurisdizione del giudice di pace» e da ciò deriverebbe la violazione dell’art. 3 Cost. (espressivo del canone di ragionevolezza) e dell’art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost. (che prevede la ragionevole durata del processo);  che un primo profilo di inammissibilità della questione va ravvisato nella genericità delle argomentazioni con le quali il rimettente deduce la violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.;  che, inoltre, pur negando implicitamente la corrispondenza al diritto vivente dell’interpretazione delle disposizioni censurate da lui propugnata – difforme da quella che afferma essere prevalente – il rimettente si sottrae ad uno sforzo di esegesi diversa, che consenta di superare i dubbi di costituzionalità o che sia costituzionalmente orientata, esperendo un improprio tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo dell’interpretazione proposta, con un uso distorto dell’incidente di costituzionalità;  che, infine, la prospettazione della questione è contraddittoria, in quanto il rimettente assume che il trattamento economico del giudice di pace, fondato sul “cottimo”, ne mini l’imparzialità ed al contempo censura proprio le norme che, a suo dire, gli imporrebbero di astenersi per salvaguardarla;  che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente inammissibile, restando assorbito ogni altro profilo.  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.    per questi motivi  LA CORTE COSTITUZIONALE  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2013.  F.to:  Gaetano SILVESTRI, Presidente  Aldo CAROSI, Redattore  Gabriella MELATTI, Cancelliere  Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2013.  Il Direttore della Cancelleria  F.to: Gabriella MELATTI |   Fine modulo  Inizio modulo  Fine modulo  Inizio modulo  Fine modulo |     Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma  tel. 0646981 - fax 064698916 - [info@cortecostituzionale.it](mailto:info@cortecostituzionale.it) |  |  | |

Inizio modulo